

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 72 del 10/10/2006

Deliberazione n. 72 del 10/10/2006 d.lgs 163/06 Articoli 91 - Codici 91.1.2

Per quanto riguarda l'applicabilità della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. agli interventi "unitari" post sisma su edifici di proprietà mista pubblica e privata, di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61, si rileva che la citata legge n. 61/1998 (di conversione del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6) configura una disciplina speciale, appositamente dettata per consentire gli interventi di ricostruzione post sisma nelle regioni colpite da tale evento calamitoso, e prevede espressamente alcune ipotesi di deroga alla legge n. 109/94 e s.m., con particolare riferimento alle modalità di affidamento degli incarichi di progettazione e della relativa realizzazione delle opere. L'art. 14, comma 2, della suddetta legge n. 61/1998 consente, infatti, l'affidamento diretto a determinati soggetti di fiducia delle attività di progettazione e consulenza "relative agli interventi previsti dal presente decreto, di competenza dei soggetti pubblici" solo "qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, IVA esclusa". L'espressa previsione di un limite massimo di importo di detta deroga alla normativa in materia di lavori pubblici lascia chiaramente intendere che, per le spese tecniche di progettazione di ammontare superiore alla richiamata soglia, trovano applicazione le norme di cui alla direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 e al decreto legislativo n. 157/1995, sugli appalti pubblici di servizi. Beneficiari della deroga in questione sono gli enti pubblici che, in quanto tali, affidano in via fiduciaria gli incarichi professionali e non in forza di una loro equiparazione ai soggetti privati. Conseguentemente, in caso di affidamenti disposti da un Comune lo stesso agisce in qualità di ente pubblico locale e di amministrazione aggiudicatrice ed è assoggettato alle disposizioni della legge n. 109/94 e s.m., potendo applicare la disciplina speciale dettata dall'art. 14, comma 2, della legge n. 61/1998 solo nel rispetto della soglia economica di 200.000 ECU ivi prevista. Peraltro, il successivo comma 9 dello stesso art. 14 esonera dall'applicabilità della legge quadro in materia di lavori pubblici esclusivamente i "privati singoli o riuniti in consorzio" che eseguano interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico, senza includere affatto i soggetti pubblici, i quali restano senz'altro assoggettati a tale normativa. L'ordinamento, dunque, esclude l'applicabilità della legge quadro per gli interventi realizzati dai privati e non anche (espressamente) per quelli eseguiti da consorzi pubblici-privati. Appare evidente, quindi, che nel caso in cui il progetto unitario sia costituito da un edificio di culto e dal palazzo municipale e sia realizzato dal Comune con finanziamenti pubblici non possa essere invocata la deroga prevista dal citato art. 14, comma 9, della legge n. 61/1998, comprendendo il progetto in questione anche un immobile pubblico ed essendo il soggetto attuatore un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge quadro. Per la realizzazione di un siffatto progetto unitario devono, dunque, essere seguiti i dettami della legge n. 109/94 e s.m., seppure nei limiti stabiliti nella speciale disciplina contenuta nella legge n. 61/1998.